

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1733 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1° al 31 ottobre 2015 sono, per i numeri d'ordine 09.4320 e 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingenziale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1° al 31 ottobre 2015 sono, per i numeri d'ordine 09.4317 e 09.4319, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingenziale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine del periodo contingenziale 2015/2016 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).